



Perfezionamento della  
notifica p.e.c. non  
consegnata per cause  
attribuibili al destinatario

## **Perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) non consegnata per cause dipendenti dal destinatario.**

Com'è noto, il Codice dell'Amministrazione Digitale contenuto nel D.Lgs. 82 del 2005 (CAD), equipara, tramite l'art. 6<sup>(1)</sup>, le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali, di cui all'articolo 3-bis, alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, **salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.**

Il comma 1-quater del medesimo articolo stabilisce inoltre che *"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (ovvero pubblica amministrazione) notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario"*, con ciò configurando un vero e proprio obbligo da parte della pubblica amministrazione a notificare i propri atti a mezzo della p.e.c. nei confronti dei soggetti tenuti per legge a dotarsi di un domicilio digitale.

Tali soggetti sono quelli individuati dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16 commi 6 e 7, ovvero imprese costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché, dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5, ovvero ditte individuali.

A questi si affiancheranno a breve le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, come previsto dall'art. 6-quater del CAD.

Va precisato che l'obbligo all'uso dello strumento p.e.c. si desume anche dal contenuto dell'art. 3-bis co. 4 del CAD che prevede espressamente che *"A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario."*

Da quanto sopra esposto appare chiara l'importanza che tale forma di notificazione va assumendo e soprattutto è destinata ad assumere nel momento in cui i anche le persone fisiche saranno tenute a dotarsi di domicilio digitale.

Ora, di pari passo con l'affermarsi di questo strumento, emerge la necessità di chiarire alcuni aspetti della procedura che potrebbero dar luogo a contenzioso nei rapporti fra pubblica amministrazione e soggetti destinatari degli atti da questa emanati.

In particolare, ci dedichiamo ora ad analizzare le conseguenze derivanti dalla mancata consegna dell'atto nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, quando questa sia dovuta a mancato rinnovo del contratto con il gestore del servizio o alla trascuratezza nella gestione della stessa che, risultando piena, non è più in grado di accogliere ulteriori comunicazioni.

Ci si chiede sostanzialmente quali siano le conseguenze di ciò relativamente al perfezionamento della notificazione.

Dall'esame del testo dell'art. 6 del CAD sembrerebbe doversi dedurre che la notifica, nei casi sopra esposti, si dà per perfezionata, ciò in quanto le comunicazioni *“si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.”* Il mancato rinnovo della p.e.c. o la negligente gestione della stessa, tale da rendere impossibile la consegna per mancanza di spazio, sembrano proprio ricadere fra le cause imputabili direttamente al destinatario.

A supporto di detta interpretazione si riportano, massimate, alcune sentenze della Corte Suprema di Cassazione, allegate, nel testo esteso, alle presenti considerazioni.

**1) Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, (data udienza 06/10/2016) 03/01/2017, n. 31.**

La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, legge fallimentare, nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al tempo della sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 179 cit., salva la prova che il predetto indirizzo sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione. (In applicazione del principio esposto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva revocato il fallimento sul presupposto che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati ad un indirizzo P.E.C. che, pur risultando dal certificato camerale della società debitrice, apparteneva, in realtà, ad altra società). (Cassa con rinvio, Corte d'Appello Palermo, 12/09/2014);

**2) Cassazione civile, Sez. lavoro, Sentenza, (data udienza 14/02/2018) 21/05/2018, n. 12451.**

È valida ed efficace la comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo avvenuto a mezzo P.E.C. all'indirizzo indicato dall'avvocato e conclusosi con messaggio di mancata comunicazione per risultare piena la casella di posta elettronica del destinatario. In tal caso la comunicazione deve ritenersi regolarmente avvenuta giacché, una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c., diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati.

**3) Cassazione civile, Sez. VI - 3, Ordinanza, (data udienza 10/10/2019) 11/02/2020, n. 3164**

E' dunque onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di p.e.c.. Un simile onere è manifestamente finalizzato ad assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel

momento in cui il gestore del servizio p.e.c. rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. Il disposto del D.M., data la natura secondaria della fonte, naturalmente non è sufficiente a giustificare la conclusione che in presenza di c.d. casella di p.e.c. satura la notificazione si abbia per perfezionata. Ma non altrettanto è da dirsi per l'espressione "*rendere disponibile*" figurante nel citato disposto codicistico: poiché esso individua un'azione dell'operatore determinativa di effetti potenziali e non una condizione di effettività della detta potenzialità dal punto di vista del destinatario, si giustifica la conclusione che, qualora il "*rendere disponibile*" quale azione dell'operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella satura, la notificazione si abbia per perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all'utilizzazione dell'atto come se fosse stato notificato.

**4) Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza., (data udienza. 10/11/2020) 23/02/2021, n. 4920**

Nel giudizio di cassazione, in tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativo indirizzo di p.e.c., comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt.366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede all'individuazione della p.e.c. dal "Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione inviata all'esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante. (Rigetta, Tribunale Avellino, 12/02/2018);

**5) Cassazione civile, Sez. III, Sentenza, 23/06/2021, n. 17968 (rv. 661836-01).**

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo p.e.c., a norma dell'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail P.E.C. di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella P.E.C. del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella P.E.C. del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di

adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio p.e.c. nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam". (Rigetta, Corte D'Appello Bologna, 22/01/2019).

A sostegno, invece, della tesi opposta parrebbe attestarsi la sentenza di seguito riportata:

**1) Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 20/12/2021, n. 40758**

In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella p.e.c., pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo P.E.C. dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

Va premesso che la sentenza si riferisce all'ambito processuale, quindi a situazioni e procedure che si discostano da quelle amministrative, oggetto delle presenti considerazioni. In realtà, in questo caso, il rigetto del ricorso è dovuto non tanto a ragioni relative alla validità o meno della notificazione non consegnata causa casella piena, quanto all'obbligatorietà di ripetere la notifica, in linea con il principio per cui dev'esser escluso che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/02/2021, n. 3557, pag. 5, in cui si richiamano: Cass. nn. 1982 del 2020, 2942 del 2019, 22892 del 2015).

Pertanto, vista le norme che regolano l'uso della "p.e.c." e vista la giurisprudenza prevalente, parrebbe ragionevole ritenere che la notifica effettuata al domicilio digitale del destinatario, risultante dagli elenchi di cui all'art. 3-bis CAD, sia da considerarsi regolarmente perfezionata anche in caso di casella piena o non più attiva, stante che in entrambi i casi la mancata consegna deriva puramente da cause attribuibili al destinatario stesso.

Per quanto attiene, invece, alle eventuali ripercussioni che le conclusioni sopra esposte potrebbero avere sull'attività del Messo Comunale/Messo Notificatore, si consiglia allo stesso, in caso di richieste di notificazione motivate da un esito negativo del tentativo effettuato precedentemente tramite p.e.c., di procedere comunque alla notifica sul territorio, ciò al fine di evitare ogni eventuale responsabilità, nel contempo rapportandosi con l'ufficio/ente richiedente che, ovviamente, valuterà autonomamente il valore da attribuire alla mancata consegna nella casella p.e.c. corrispondente al domicilio digitale del destinatario, a prescindere dalle diverse pronunce giurisprudenziali adottate in merito.

---

<sup>(1)</sup> *Lo stesso dicasi dell'art. 48, di cui è disposta l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 65, co. 7 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, con cui sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al*

*regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.*

---

[La commissione normativa di A.N.N.A.](#)